

**TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE FALLIMENTARE*****Proposta di piano del consumatore ex art 12-bis L. 3/2012 e successive modifiche***

Il sottoscritto GONNELLI PATRIZIO, nato a Pomarance (PI) il 09.02.1963 C.F. GNNPRZ63B09G804N, in qualità di persona fisica, coniugato in regime di separazione dei beni residente e domiciliato in Cecina (LI) via Montanara 58/38, personalmente, assistito dall'Avv. Simonetta Sforzi, c.f. SFRSNT63L69E202P con studio in Grosseto Corso Giosuè Carducci n. 85, dichiarando di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo PEC, e fax come da procura in calce al presente atto,

**PREMESSO**

- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento ex. art. 6 L. 3/2012 e di soddisfare i requisiti ex. art. 7 comma 2 della citata legge;
- di non essere personalmente soggetto a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio previsti dalla L.3/2012;
- di non aver già fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio previsti dalla L.3/2012;
- di non aver subito, per cause ad essi imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 *bis* della L.3/2012;
- di fornire in questa sede esaustiva documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- di aver depositato presso la Camera di Commercio istanza introduttiva ex art. 6 e segg. L.3/2012 affinché fosse nominato un professionista con funzioni previste per gli organi di composizione della crisi (gestore della crisi);
- che l'OCC della Camera di Commercio ha nominato Gestore della Crisi il Dott. Enrico Parisi con studio in Livorno, via Giovanni Marradi 4, mail [info@enicoparisi.it](mailto:info@enicoparisi.it) – PEC [studioparisi@pec.enicoparisi.it](mailto:studioparisi@pec.enicoparisi.it), che accettava ritualmente l'incarico;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

con la presente avanza formalmente richiesta di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e

**DEPOSITA**

la presente proposta di piano del consumatore

La proposta è inoltre accompagnata dalla relazione attestata del professionista nominato dalla Camera di Commercio e sopra richiamato.

**La proposta prevede:**

- il pagamento integrale delle spese di procedura;
- il pagamento in percentuale dei debiti chirografari, ivi inclusi quelli relativi a debiti altrui giusta fidejussione rilasciata a favore di terzi;
- l'esaurimento della procedura in anni 7 (SETTE) pari ad 84 (ottantaquattro) mensilità a far data dal mese successivo al decreto di omologa del presente piano ovvero in via subordinata al raggiungimento dell'importo liquidatorio eguale a quello di cui alla perizie giurate endoesecutiva redatte dai CTP Dal Canto e Petrilli e dalla dazione periodica prevista e pattuita, se del caso, anche mediante apporto di nuova finanza
- Il pagamento di quanto suesposto in
  - a) 84 rate mensili da € 400,00 (/00) cadauna;
  - b) liquidazione del cespite immobiliare in POMARANACE (PI) per la quota detenuta dall'istante pari 500/1000 Terreni al fg 33, part 48; fg 33, part 888;
  - c) liquidazione del cespite immobiliare in POMARANACE (PI) per la quota detenuta dall'istante pari a 500/1000 di C/2 al fg 33, part 889;
  - d) liquidazione del cespite immobiliare in POMARANACE (PI) per la quota detenuta dall'istante pari a 250/1000 di A/2 al fg 32, part 214, sub 4 graffato a part. 284;
  - e) liquidazione del cespite mobiliare del bene registrato di cui alle quote, pari al 30 %, di spettanza del debitore Gonnelli Patrizio della società MCM s.r.l.

***Si richiede espressamente, come precisato in calce al presente che, proponendo un pagamento dilazionato nell'arco temporale di mesi 84, la attività liquidatoria sia immediatamente interrotta con conseguente estinzione della procedura concorsuale***

*minore instaurata, allorquando sia raggiunta la soddisfazione integrale nella percentuale delineata dal piano ovvero migliorativa, della pleora dei crediti, anche mediante apporto di nuova finanza.*

Si afferma in questa sede che non sussistono titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.

### **Reddito**

Le fonti di reddito del sottoscritto sono le seguenti:

- stipendio lavoro dipendente presso la ditta SMS Operations Italia s.r.l. corrente in Rosignano Marittimo (LI) via Pescine 188.

Nei primi mesi dell'anno 2021 non vi sono state variazioni significative per quanto concerne le attività sopraesposte.

### **Ricostruzione della posizione fiscale (doc. in allegato)**

Tabella dichiarazione dei redditi 2017, 2018, 2019 in allegato in ottemperanza della prescrizione di cui all'art 9 L. 3/2012 (**doc. 4**).

Anno di competenza – CUD/730 - CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322	Riepilogo reddito complessivo	Reddito imponibile
redditi 2017	€ 53.212,00	€ 49.960,00
redditi 2018	€ 63.836,00	€ 60.584,00
redditi 2019	€ 64.270,00	€ 60.217,00

### **Patrimonio**

#### **Beni immobili:**

Comune di Pomarance (PI)

Per la quota di 500/1000

Fabbricati: foglio 33, part. 889, cat. C/2, classe 3;

Per la quota di 250/1000

Fabbricato: foglio 32, part. 218, sub 4, cat. A/2, classe 2 graffato a part. 284;

Per la quota di 500/1000

Terreni: foglio 33, part. 48, classe 3;

Terreni: foglio 33, part. 888, classe 3.

Comune di Cecina (LI)

Per la quota di 1000/1000

Fabbricati: foglio 31, part. 1687 sub 1, cat. A/2, classe 4; foglio 31, part. 1687 sub 13, cat. C/6, classe 4.

**Beni mobili registrati:**

Semia Società Agricola Cooperativa in L.C.A.

La Semia Società Agricola Cooperativa in L.C.A., costituita in data 23.12.2013 sotto forma di società a responsabilità limitata e successivamente trasformata in cooperativa, ha sede in Roccastrada, Loc. Selvacce n. 124, CAP 58036 e svolge, come attività primaria, l'attività di coltivazione di patate e, come secondaria, la coltivazione di ortaggi e la commercializzazione all'ingrosso di patate, ortaggi, frutta, oli e grassi alimentari di origine animale o vegetale, di bevande alcoliche e di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco.

Alla data della presente valutazione, il capitale e la pletera sociale di riferimento ai fini della presente risultano così rappresentati:

PATRIZIO GONNELLI: 5,56% per nominali euro 6.675,00.

Pertanto la quota di partecipazione del socio sig. Gonnelli Patrizio, rappresentando il 5,56% del patrimonio sociale, ha un valore nominale pari ad euro 6.675,00.

M.C.M. srl

La Società M.C.M. srl è stata costituita in data 05.12.2015, con atto a rogito Dott. Roberto Baldassarri, Notaio in Grosseto, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Grosseto.

La società, con sede a Roccastrada (GR) località Selvacce 124 CAP 58027 frazione Montemassi, dove svolge la propria attività, ha il seguente oggetto sociale:

*“Commercio, promozione, sviluppo, valorizzazione della produzione agroalimentare territoriale; - commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche import-export, di prodotti agro-alimentari, agro-industriali ed energetici. servizi alle imprese, cooperative e loro consorzi, a reti di impresa e a gruppi di imprese come previsti e definiti dalla normativa vigente (cooperative, consorzi, ATI, etc.). La società potrà inoltre svolgere: - tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; - assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o*

*connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi; il tutto purché non nei confronti del pubblico purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 385/1993. È esclusa l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96. Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale potranno essere esercitate sia in Italia che all'estero”.*

Alla data della presente valutazione, il capitale e la pletera sociale di riferimento ai fini della presente risultano così rappresentati:

PATRIZIO GONNELLI: 30,00% per nominali € 30.000,00

Pertanto la quota di partecipazione del socio sig. Patrizio Gonnelli rappresentando il 30,00% del patrimonio sociale, ha un valore nominale pari ad euro 30.000,00.

#### **Attivo patrimoniale:**

c/c % Poste Italiane al 11.01.2021: + € 2.739,91

c/c % Banca Mediolanum al 13.01.2021: + € 3.371,41

c/c % Cassa di risparmio di Volterra cointestato con la moglie al 15.01.2021: + € 319,96

#### **Atti di disposizione degli ultimi 5 anni od atti in frode**

Lo scrivente non ha effettuato alcun atto in frode ed ha compravenduto a prezzo di mercato quote societarie come *per tabulas*.

#### **Dettaglio delle obbligazioni assunte**

Il sovraindebitamento è in data odierna rappresentato da debiti nei confronti di Enti creditizi, ed è del tenore di € 256.744,26 oltre a spese relative alla redazione del presente piano e relativa attestazione come di seguito precisato.

Di seguito l'elenco analitico dei creditori (nominativo, natura, grado ed importo) comprensivo delle spese relative alla predisposizione e presentazione del presente piano e relativa attestazione con espressa esclusione degli importi di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione ed enti e Comune di Grosseto inerenti a sanzioni, diritti di notifica ed interessi, parificando la instauranda procedura alla stregua di una rottamazione.

CREDITORE	CATEGORIA	IDENTIFICATIVO	IMPORTO	SPETTANZA GONNELLI PATRIZIO (G)	PRIVILEGIO
Monte dei Paschi di Siena	Istituto di credito	garanzia fidejussoria per debito altrui. Il debito non sarà conteggiato ai fini del computo del calcolo totale del passivo. Il titolare di diritto, in caso di inadempimento del debitore principale, sarà soddisfatto, se nei termini, endoconcorsualmente, previa richiesta di escussione ed insinuazione, secondo il grado di privilegio.	€ 135.784,20	(G)	chirografario
Banco Popolare di Milano	Istituto di credito	garanzia fidejussoria per debito altrui. Il debito non sarà conteggiato ai fini del computo del calcolo totale del passivo. Il titolare di diritto, in caso di inadempimento del debitore principale, sarà soddisfatto, se nei termini, endoconcorsualmente, previa richiesta di escussione ed insinuazione, secondo il grado di privilegio.	€ 47.159,00	(G)	chirografario
Credit Agricole ex Ca.ri.s.mi.	Istituto di credito	garanzia fidejussoria per debito altrui. Il debito non sarà conteggiato ai fini del computo del calcolo totale del passivo. Il titolare di diritto, in caso di inadempimento del debitore principale, sarà soddisfatto, se nei termini, endoconcorsualmente, previa richiesta di escussione ed insinuazione, secondo il grado di privilegio.	€ 6.366,06	(G)	chirografario
FCA Bank	Istituto di credito	surroga per debito altrui su fidejussione personale per debito altrui. In tal caso, il debito è trattato alla stregua di un chirografario	€ 5.226,00	(G)	chirografario
Banco Santander consumer bank	Istituto di credito/finanziaria	cessione del quinto	€ 19.758,60	(G)	chirografario
Florence SPV S.r.l. ex findomestic	Istituto di credito/finanziaria	finanziamento	€ 42.450,40	(G)	chirografario
DOTT. ANDREA JONATHAN PAGANO	advisor procedura concorsuale	residuo notula	€ 1.500,00 oltre spese generali 10%, iva e cpa come per legge	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;

AVV SIMONETTA SFORZI.	legale procedura concorsuale	notula	€ 2.500,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
DOTT.SSA JESSICA DAL CANTO	perito endoconcorsuale quote di spettanza dei debitori istanti	notula	€ 1.500,00 oltre spese generali 10%, iva e cpa come per legge	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
GEOM. LUIGI PETRILLI	perito endoconcorsuale terreni di spettanza dei debitori istanti	notula	€ 2.000,00 oltre spese generali 10%, iva e cpa come per legge	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
DOTT.SSA CLAUDIA RABAI	Perito revisore fiscale	Notula	€ 1.000,00 oltre spese generali 10%, Iva e Cpa, come per Legge	(G)	Prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
DOTT. PARISI	Organismo di composizione della crisi - Gestore OCC	contratto	€ 4.930,20 oltre iva e spese fuori campo come per legge (da verificare dopo preventivo OCC)	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;

Debito complessivo: (esclusi i 500,00 prudenzialmente accantonati per il fondo spese)

**1. crediti in prededuzione: € 13.430,20 N.b *Ad eccezione dell'importo di spettanza dell'occ, già al lordo di spese generali iva e cp come per legge, per quanto concerne la residualità delle spese in prededuzione, all'importo calcolato deve essere debitamente aggiunto il quantum di cui a spese generali, iva, cpa e spese fuori campo iva come da mandato. L'importo dei professionisti in prededuzione diversi dall'OCC posto in tabella è al lordo di eventuali acconti e la eventuale differenza sarà statuita dal Professionista in sede di precisazione del credito al Liquidatore nominando, giusta omologazione del piano.***

**2. creditori chirografari: € 67.435,00**

**3. creditori chirografari eventuali per debito altrui giusta fidejussione in caso di escussione non satisfattiva dal debitore principale: € 189.309,26**

**Si precisa che ad oggi contro il debitore istante, il credito asseritamente vantato in ordine alle fidejussione prestate c.d. alla italiana (senza la previsione di cui alla deroga prevista dal 1957 c.c.), risulta inesigibile, illiquido ed incerto. La statuizione sulla**

**illiquidità ed inesigibilità in generale del credito sottende alla non avvenuta preventiva escussione, finanche non satisfattiva contro il debitore principale che, nonostante la insolvenza acclarata, non presenta alla data odierna, nella procedura di competenza, stato passivo esecutivo.**

### **CAUSE DELL'INDEBITAMENTO**

L'istante adisce il competente Ecc.mo Tribunale per ovviare, sopperire e, nei limiti delle proprie possibilità, adempiere pro quota, non solo ai debiti propri di natura personale, ma anche e soprattutto a quelli derivante da attività imprenditoriale di terzi.

L'istante, oppresso dalla scure della escussione di tutto o parte del complessivo totale debitorio, si trova in situazione critica psico-fisica nonché finanziaria ed esperisce il rimedio del sovraindebitamento, nello spirito della legge, onde ottenere un rimedio personale e per la di sua progenie, quali persona fisiche.

Per quanto concerne precipuamente le cause dell'indebitamento per fatto altrui, possono essere rinvenute nella contrazione di garanzie personali onerosissime concesse a vari istituti di credito e/o fondi di garanzie collegate a finanziamenti chirografari, scoperti di conto corrente ed anticipi fatture inerenti alla attività di impresa della società SEMIA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA. Suddetta persona giuridica nell'anno 2019 subiva una declaratoria di liquidazione coatta amministrativa e risultava inattiva dal punto di vista imprenditoriale sin dalla fine dell'anno antecedente a causa di una fortissima contrazione del mercato agroalimentare che ha generato un perdurante squilibrio economico-patrimoniale, conclusosi con la inevitabile insolvenza.

Per quanto concerne, invece i debiti propri, l'istante, giusto tenore dell'importo pari ad oltre il 90% del valore del reddito imponibile di cui al 730/20 inerente ai redditi 2019, il cui eventuale adempimento per l'intero avrebbe generato una impossibilità alla conduzione del modus vivendi finanche nelle spese per l'acquisto dei generi alimentari, si trova nella impossibilità di farvi fronte alla luce della scure di cui ai debiti altrui.

### **Nucleo familiare e fabbisogno per il sostentamento**

Il nucleo familiare è composto, oltre che dallo scrivente, anche da da un punto di vista economico, volto al sostentamento, risulta la di lui coniuge e madre, invalida di anni 85.



La cifra indicativa necessaria al sostentamento del nucleo familiare ed alla soddisfazione del fabbisogno dello stesso è pari ad € 750,00 come da tabella

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO SU BASE MENSILE
Spese mediche	€ 250,00
Spese alimentari	€ 250,00
Utenze e gestione ordinaria del compendio immobiliare ad uso abitativo (prima casa)	€ 250,00
TOTALE	€ 750,00

### **Formulazione del piano del consumatore**

#### **Compendio immobiliare**

Per quanto concerne le modalità liquidatorie dei cespiti immobiliari, stante la natura intrinseca ed estrinseca degli stessi, lo scrivente richiede di vendere secondo le modalità *infra* delineate, fino alla concorrenza della soddisfazione dei creditori nella percentuale delineata, il compendio così suddiviso in due lotti anche in ragione del rispetto della *par condicio creditorum* e della migliore liquidazione possibile.

L'istante, compiendo comunque una liquidazione parziale del patrimonio immobiliare, ricorre, tra le altre, alla procedura da sovraindebitamento onde mantenere e continuare a godere della abitazione prima casa quale bene essenziale come, evidenziato, ed ormai pacificamente riconosciuto dal Tribunale di Verona (Tribunale Verona, 20 Luglio 2016. Est. Platania), secondo cui è omologabile il piano del consumatore che preveda una cifra inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata alla banca ove fosse proseguito il contratto di mutuo. Il sacrificio richiesto al creditore con l'omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile ipotecato. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione. (Avv. Tedeschi Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15953).

Infatti, la vendita a terzi del bene immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del

pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso, farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo di euro 400,00 in favore della procedura.-

Tale erogazione, nell'arco di 7 anni, porterà un introito di denaro certo e privo di costi di realizzo, pari ad € 33.600,00.

Tale importo difficilmente potrebbe essere ricavato da una vendita all'incanto del bene immobile adibito a casa familiare, nel Comune di Cecina, occupato, peraltro dalla coniuge dell'istante e dalla di questi madre, saltuariamente, nei periodi di ricovero e assistenza continuativa necessaria pre e post cure ospedaliere.

Lotto 1)

*Comune di Pomarance Catasto FABBRICATI* proprietà 250/1000 Foglio 32, part. 218 sub 4 graffato a part. 284

Lotto 2)

*Comune di Pomarance Catasto TERRENI* proprietà 500/1000 Foglio 33, part. 48 e 888;

*Comune di Pomarance Catasto FABBRICATI* proprietà 500/1000 Foglio 33, part. 889.

### **Compendio mobiliare**

Per quanto concerne le modalità liquidatorie dei cespiti mobiliari, lo scrivente propone di vendere sul libero mercato, secondo le modalità infra delineate, fino alla concorrenza della soddisfazione dei creditori nella percentuale delineata, il compendio in maniera unitaria, stante la natura omogenea dei beni (Lotto unico).

Alla luce del quadro suesposto lo scrivente formula il seguente piano:

#### **1. Sulla erogazione mensile**

Destinazione di € 400,00 mensili per 84 mensilità per una erogazione totale pari ad € 33.600,00

#### **2. Sulla stipulazione di atto di compravendita definitivo per i cespiti censiti al foglio 33, part. 48, 888 ed 889 del Comune di Pomarance (PI)**

La Sig.ra Donatella Colangelo, generalizzata come da manifestazione di interesse agli atti, si obbliga, allorquando si verifichi la omologazione del piano, ad addivenire alla stipulazione di atto definitivo di compravendita, entro e non oltre il 31.12.2022, in ordine al compendio immobiliare, impegnandosi a versare in favore della procedura, contestualmente alla stipula, € 6.750,00. L'importo è pari al 100 % del quantum periziato

dal perito per il compendio in oggetto per la sola quota detenuta dall'istante pari a 500/1000.

*3. Sulla stipulazione di atto di compravendita definitivo per il cespite censito al foglio 32, part. 218 sub 4 e part. 284 del Comune di Pomarance (PI)*

La sig.ra Delia Cipriani, generalizzata come da manifestazione di interesse agli atti si obbliga a stipulare atto definitivo di compravendita condizionato, allorquando si verifichi la omologazione del piano, ad addivenire alla stipulazione di atto definitivo di compravendita, entro e non oltre il 31.12.2021, in ordine al compendio immobiliare, impegnandosi a versare in favore della procedura, contestualmente alla stipula, € 8.125,00. L'importo è pari al 100 % del quantum periziato dal perito per il compendio in oggetto per la sola quota detenuta dall'istante pari a 250/1000.

*4. Sulla liquidazione del compendio mobiliare di cui alle quote della società MCM S.r.l.*

L'istante ha elaborato piano di vendita del compendio mobiliare, comprendente i beni mobili registrati, delineando un ricavo da tali beni pari ad € 2.700,00, importo eguale a quanto periziato dalla Dott.ssa Dal Canto in ordine alla totalità delle quote detenute dal debitore della società MCM, da realizzare entro e non oltre il 31.12.2024.

La Dott.ssa Francesca Bogi, generalizzata come da manifestazione di interesse agli atti, si obbliga a stipulare atto preliminare di compravendita condizionato, allorquando si verifichi la omologazione del piano. La promittente cessionaria avrà cura di consegnare, contestualmente alla stipula, da perfezionare entro il 31.12.2023, dell'eventuale preliminare, nelle mani del debitore ovvero del liquidatore assegno circolare, pari ad € 270,00, da destinare interamente in favore della procedura. L'importo è pari al 10% del quantum periziato dal perito per il compendio in oggetto.

La Dott.ssa Francesca Bogi si obbliga, allorquando si verifichi la omologazione del piano, ad addivenire alla stipulazione di atto definitivo di compravendita, entro e non oltre il 31.12.2024, in ordine al compendio mobiliare, impegnandosi a versare in favore della procedura, contestualmente alla stipula, € 2.430,00. L'importo è pari al residuale 90 % del quantum periziato dal perito per il compendio in oggetto.

In via alternativa, qualora non si ravvisasse la utilità della stipula di atto preliminare la Dott.ssa Francesca Bogi si obbliga, allorquando si verifichi la omologazione del piano, ad addivenire alla stipulazione di atto definitivo di compravendita, entro e non oltre il 31.12.2024, in ordine al compendio mobiliare, impegnandosi a versare in favore della

procedura, contestualmente alla stipula, € 2.700,00. L'importo è pari al 100 % del quantum periziato dal perito per il compendio in oggetto.

**5. Sulla *non* liquidazione del compendio mobiliare di cui alle quote della società Cooperativa Agricola Semia in L.C.A.**

Giusta perizia della Dott.ssa Dal Canto, che ha evidenziato un valore negativo societario e, dunque, delle quote, oltre che per la connaturata situazione societaria, incardinata in una liquidazione coatta amministrativa, sembra opportuno non liquidare le quote della società Cooperativa Agricola Semia in L.C.A. detenute dal debitore.

**6. Sulla sospensione espressa della dazione pro quota di stipendio da lavoro dipendente giusta cessione del quinto in favore di Banco Santander Consumer Bank nonché della contestuale sospensione del trattenimento delle somme di spettanza di Findomestic mediante RID su conto corrente postale.**

Anche alla luce della pregevole giurisprudenza consolidata presso il Tribunale di Grosseto, si richiede espressamente, onde evitare la previsione di una incoerenza di sistema giuridico, la sospensione della dazione di cui alla cessione del quinto in favore di Banco Santander Consumer Bank contro Gonnelli Patrizio (vd Tribunale di Grosseto, 11 Novembre 2019. Est. Claudia Frosini, Tribunale Catania, 27/4/2016, 17/5/2016, 24/05/2016, 12/07/2016, 15/09/2016, Tribunale Napoli, 18/02/2017, 28/10/2015 Tribunale Pistoia 28/02/2014, Tribunale Ravenna 10/03/2017, Tribunale Monza 02/04/2014, Tribunale di Rovigo 13/12/2016, Tribunale di Milano 27/11/2016, Cassazione n. 8468/ 2012).

Chi scrive ritiene che la natura di procedura concorsuale sia desumibile implicitamente dal testo dell'art. 6, nonché dal fatto che la liquidazione parziale sia strutturata sul modello delle procedure concorsuali, giacché è fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed il patrimonio destinando è liquidato da parte di un organo della procedura, il quale amministra i beni; inoltre, si procede all'accertamento delle passività attraverso specifica istanza da parte dei creditori. Ciò anche con riferimento all'iter stesso della procedura, previsto dalla Legge in esame, ossia attraverso le seguenti fasi: accertamento della procedura con la formazione dell'inventario e dell'elenco dei creditori, accertamento del passivo, formazione del passivo e, infine, liquidazione dell'attivo. Ne discende, quale logico corollario, che, una volta effettuato l'inquadramento giuridico dell'istituto della procedura concorsuale minore di sovraindebitamento nel novero delle procedure concorsuali, si debba procedere all'applicazione, in via analogica, delle norme previste

dalla cosiddetta "Legge Fallimentare", con successive modifiche, laddove la Legge n. 3/2012 sia "silente" sotto profili procedurali o sostanziali, procedendo ad una complessiva lettura costituzionalmente orientata della normativa, avendo presente che la ratio della Legge in esame è quella della composizione delle crisi di sovraindebitamento di quei soggetti che non possono accedere agli istituti tradizionalmente deputati alla crisi delle imprese e delle società commerciali; ciò - ossia l'applicazione per analogia delle norme contenute nella cosiddetta "Legge Fallimentare" - trova sostegno e conferma, in generale, in molte delle plurime sentenze di Giudici di merito poc'anzi richiamate. Alla luce di quanto suesposto, a maggior ragione, si chiede, nelle medesime forme e nelle medesime tempistiche la sospensione del del trattenimento delle somme di spettanza di Findomestic mediante RID su conto corrente postale.

7. *Sulla espressa previsione della omologazione del piano del consumatore in luogo della liquidazione del patrimonio per il mantenimento della casa - abitazione come bene essenziale*

Nello spirito della L.F. nonché del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa ed alla luce della Giurisprudenza di merito (Tribunale di Verona, 20 Luglio 2016. Est. Platania.), si richiede espressamente, nonostante la astratta maggior capienza del patrimonio immobiliare, la omologazione del piano del consumatore con cessione di parte del patrimonio, in luogo della liquidazione ex art 14 ter L. 3/2012 giusta considerazione che sia accoglibile il piano del consumatore che preveda una cifra **meramente teorica** inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata alla pletora creditoria ove fosse stato liquidato anche il bene prima casa. Il sacrificio richiesto ai creditori con l'omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile non liquidando. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione. Si noti peraltro che la soluzione qui proposta, con la salvezza della prima casa abitazione, è di gran lunga più conveniente della procedura esecutiva individuale, sotto tutti i punti di vista: sia per i creditori, che per l'istante, il quale, speratamente otterrà l'esdebitazione. Inoltre il patrimonio mobiliare ed immobiliare, fatta la salvezza della prima casa abitazione, del debitore verrà valorizzato al massimo, poichè verrà venduto al prezzo di stima e non

ribassato come invece avviene nella quasi totalità delle procedure esecutive; infine ci sono innegabili vantaggi in termini di tempistiche, in quanto, sin dal decreto di apertura del giudice inizieranno i primi versamenti di denaro alla procedura da parte dei sovraindebitati e per i lotti cedenti vi sarà la stipula del definitivo (ovvero preliminare nel caso del bene mobile) di vendita entro tempistiche estremamente brevi con contestuale versamenti eventuali di cauzione ovvero importi totali. In conclusione, volendo dare un giudizio complessivo sulla proposta di liquidazione parziale del patrimonio avanzata dal Signor Gonnelli, non può che esser valutata positivamente, sotto tutti i punti di vista e pur presentando l'alea normale che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e, in base ad una valutazione ex ante, ragionevolmente attuabile.

8. *Sull'inquadramento sistematico del piano redigendo quale piano del consumatore ex art. 12 bis in luogo della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter alla luce delle fidejussioni rilasciate a società terza.*

Per quanto concerne la natura del piano redigendo, l'istante, di concerto con i consulenti hanno ritenuto congrua la scelta della formulazione dello stesso quale piano del consumatore, alla luce delle fidejussioni rilasciate a società terza, per le ragioni appresso delineate.

- a) In primo luogo, vale la pena evidenziare che copiosa giurisprudenza si è, nel solco della pronuncia della CGUE, espressa nel senso di anticipare, come meglio infra evidenziato, quanto previsto nel nascente codice della crisi d'impresa. In particolare, partendo dall'inquadramento meramente bancario, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per lo scopo di cui alla disciplina del consumo debbono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza prendere in esame il contratto principale, come statuito dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo, dunque ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, svolgendo o meno una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo o sostanziale di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nel caso di specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché

l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa). Con una recentissima pronuncia la Cassazione civile, sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 742 ha chiarito che la persona fisica che, al di fuori dell'ambito dell'attività professionale eventualmente svolta, concede fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto "professionale", quale ad esempio impresa commerciale, non può essere automaticamente esclusa dallo status di consumatore, in quanto l'accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante mero "duplicato" del debitore principale. Il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non travolge la qualifica dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell'attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a, codice del consumo. Tale pronuncia rappresenta un fondamentale snodo e punto di svolta della Suprema Corte rispetto all'orientamento pressoché dominante negli ultimi anni in base al quale la disciplina di tutela veniva ritenuta applicabile solo quando il contratto principale si configurava come atto di consumo e ciò perché la garanzia personale veniva considerata subordinata al debito principale cui accedeva (cfr. Corte di Giustizia 18.3.98 c-45/96, Cass. 11.01.01 n. 314, Cass. 13.5.05 n. 10107; Cass. 13.06.06 n. 13643; Cass. 29.11.11 n. 25212; Cass. 9.08.16 n. 16827; Cass. 5.12.16 n. 24846).

Ribaltando, ad avviso dello scrivente, in maniera estremamente saggia, la prospettiva già adottata nel 1998, la Corte di Giustizia con le pronunce del 19.11.15 (causa c-74/15) e 14.09.16 (causa c-534/15) ha chiarito che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a "qualsiasi contratto" stipulato tra un professionista e un consumatore e che l'oggetto del contratto è irrilevante poiché è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale che la Dir. 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica. Con la manifesta adesione a detto revirement della Corte di Giustizia, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha pertanto escluso la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore indicando come criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore,

la valutazione se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri oppure no, nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificatamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia.

Andrà pertanto considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tali attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di un atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. Atti strumentali in senso proprio).

Senza dubbio, gli effetti di una siffatta pronuncia sono assai rilevanti nell'ambito di applicazione della L. 3 del 2012 ed in particolare in tema di consumatore in stato di sovraindebitamento per le obbligazioni di garanzia da questo prestate in favore di un soggetto imprenditore, e segnatamente di facoltà di accesso del garante al piano del consumatore ex art. 6, co. 1 e 12 bis della L. 3/2012.

E tale secondo orientamento è venuto consolidandosi, dopo una prima incertezza e, dunque non sono mancate negli ultimi anni pronunce in linea con tale angolo visuale della Corte di Giustizia, cui ad oggi sembra essersi definitivamente allineata la Suprema Corte (Trib. Rovigo, 2015). Ebbene, sposando l'interpretazione come sopra descritta, attesa l'irrilevanza del connotato dell'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto alla qualifica soggettiva rivestita dal garante, è di certo concessa a quest'ultimo la facoltà di valutare a quale delle procedure di sovraindebitamento accedere, non essendo esclusa a priori la possibilità di proporre un piano del consumatore. Il garante - consumatore potrà, pertanto, ricorrere al piano anche ove egli abbia assunto delle obbligazioni di garanzia in favore di un debitore principale - imprenditore o professionista, poiché tale circostanza non muta la sua qualifica soggettiva che resta quella personalmente rivestita a prescindere dalla garanzia prestata. Nel merito, l'istante persona fisica altro da sé rispetto alla società terza garantita deve ontologicamente essere sistematicamente inquadrato come soggetto estraneo rispetto alla attività professionale ed imprenditoriale propria della società per la quale sono state prestate le garanzie *de quibus*. Vale la pena ricordare le recentissime pronunce nel senso della estraneità del debitore dai debiti d'impresa e dalla inclusione, in via eziologica, del primo nello scope applicativo di cui all'art. 12



bis L. 3/2012. (Trib. Sulmona 09.01.2019, Trib. Palermo 03.08.2018, Trib. Rovigo, 13.12.2016)

- b)** In secondo luogo, onde vagliare le eccezioni sollevate ovvero sollevande inerenti alla qualifica sociale all'interno della compagine aziendale, è opportuno rilevare che la Semia Società Agricola Cooperativa in L.C.A., costituita in data 23.12.2013 sotto forma di società a responsabilità limitata e successivamente trasformata in cooperativa, ha sede in Roccastrada, Loc. Selvacce n. 124, CAP 58036 e svolge, come attività primaria, l'attività di coltivazione di patate e, come secondaria, la coltivazione di ortaggi e la commercializzazione all'ingrosso di patate, ortaggi, frutta, oli e grassi alimentari di origine animale o vegetale, di bevande alcoliche e di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco. Sulla natura della pletora sociale presa in esame, non solo l'istante non ha mai ricoperto cariche di amministratore unico, di socio unico né di socio illimitatamente responsabile, bensì data la collocazione precipua della persona giuridica, l'istante era sì socio, ma meramente sovventore, essendo, dunque, astrattamente e teleologicamente, per i soli fini del redigendo piano, inquadrabile più come sovventore cooperatore esterno *ex se* che socio civilistico.
- c)** In via meramente teorica, anche allorquando non sia riconosciuta in astratto, e non già nel caso specifico, debitamente comprovata, la estraneità dei debiti societari alle garanzie prestate alla persona giuridica dal socio, la collocazione sistematica della società quale impresa agricola, in ogni caso, per attrazione, escluderebbe la imprenditorialità commerciale, *in primis* della persona giuridica e, dunque, dei soci stessi, ponendoli, per altra ed ulteriore ragione, tra i soggetti legittimati a ricorrere alla totalità degli strumenti di cui alla L. 3/2012 e non già, di converso, se la società fosse commerciale in senso civilistico e, fallibile ex R.D. 267/1942, alle sole fattispecie dell'accordo di ristrutturazione e della liquidazione del patrimonio.
- d)** In via ulteriormente teorica e subordinata, anche allorquando non siano riconosciute in astratto, e non già nel caso specifico, debitamente comprovate, le condizioni di applicabilità della fattispecie di cui all'art. 12 bis L. 3/2012, appare opportuno ricordare che, nel solco dell'*esprit de loi* di cui al Nuovo Codice della Crisi d'Impresa, come peraltro *ut supra richiamato*, il piano del consumatore in cui il debitore mantiene la proprietà della abitazione prima casa, liquidando la residuale quota del patrimonio immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la dazione periodica, altro

non è che una liquidazione in senso lato, sostanziando, dunque le condizioni di ammissibilità in entrambi i casi.

*10. Sull'apporto di nuova finanza come strumento alternativo alla liquidazione mobiliare ed immobiliare e contestuale esaurimento della procedura concorsuale.*

Lo scrivente si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di apportare nuova finanza esterna quale strumento per la differenza del quantum liquidato ed il totale dell'erogazione prevista in percentuale sul passivo. Proponendo un pagamento dilazionato nell'arco temporale di mesi 84, la attività liquidatoria sarà immediatamente interrotta con conseguente estinzione della procedura concorsuale minore instaurata, allorquando sia raggiunta la soddisfazione come stabilita nel piano della pleora dei crediti ovvero migliorativa, anche mediante apporto di nuova finanza.

*11. Sulla ammissibilità del piano mediante maggioritaria ovvero esclusiva dazione di denaro*

E' sicuramente apprezzabile l'erogazione periodica costante della cifra mensile stabilita, come delineato e richiamato *ut supra*, proposta dall'istante. Al termine degli 84 mesi proposti ciò apporterà € 33.600,00 da destinare ai creditori. Anche questa previsione è conforme alla L. n° 3/2012, a parere di chi scrive questo gestore, in quanto non v'è dubbio che anche il denaro sia da considerarsi "patrimonio" ai fini della procedura (si veda tra le tante, Trib. Pordenone 14 marzo 2019, Trib. Milano 16 novembre 2017) tanto che si stanno sviluppando sempre più frequentemente procedure di concorsuali minori addirittura basate soltanto su redditi futuri. Dal programma di cui al piano, emerge la prospettiva di pagamento *ut supra* delineato della pleora creditoria. Questa cifra copre integralmente i costi della procedura (prededucibili) e parte dei crediti chirografari. In ogni caso, l'istante dichiarano l'intenzione di destinare alla procedura eventuale finanza esterna sopravvenuta, al fine di colmare una eventuale differenza che si dovesse venire a creare, durante il programma liquidatorio, tra la somma ottenuta dalla liquidazione ed il debito complessivo, in modo da garantire una soddisfazione migliore dei debiti. Posto che la valutazione circa il grado di soddisfazione dei creditori ha rilievo piuttosto nel futuro procedimento di esdebitazione ex art. 14 terdecies L. n° 3/2012 e non nella procedura prescelta in sé, vale la pena comunque evidenziare come tale scelta sia conforme al disposto di cui agli artt. 12 e per analogia art. 14 undecies, che prevede l'inclusione nella liquidazione di "beni e crediti sopravvenuti".

*12. Sulla ammissibilità della durata del piano e relativa convenienza qualitativa e quantitativa*

Per quanto riguarda i tempi previsti nella proposta, l'istante delinea un programma della durata di 84 mesi complessivi a decorrere dal decreto di apertura del giudice. Come noto la L. n° 3/2012 prevede una durata minima di 4 anni (art. 14 quinquies comma 4 e art. 14 novies comma 5), pertanto il programma, per analogia, in esame è conforme a legge

Quantificazione cronologica scansionata annualmente dei flussi, partendo dall'omologa del piano, atteso che il decreto sopraggiunga entro il 01.01.2021 e la procedura si esaurisca entro il 31.12.2027:

2021: 12 mensilità (400\*12) = € 4.800,00

2022: 12 mensilità (400\*12) = € 4.800,00

2023: 12 mensilità (400\*12) = € 4.800,00

2024: 12 mensilità (400\*12) = € 4.800,00

2025: 12 mensilità (400\*12) = € 4.800,00

2026: 12 mensilità (400\*12) = € 4.800,00

2027: 12 mensilità (400\*12) = € 4.800,00

Erogazione totale in ragione dei flussi: **€ 33.600,00 mediante pagamento mensile di € 400,00**

Quantificazione cronologica scansionata annualmente della liquidazione dei *cespiti mobiliari*, partendo dall'omologa del piano, atteso che il decreto sopraggiunga entro il 31.01.2021 e la procedura si esaurisca entro il 31.12.2027:

2023: entro il 31.12.2023 si prevede la stipulazione di preliminare, qualora ritenuto utile, di vendita delle quote della società MCM di spettanza del debitore

2024: entro il 31.12.2024 si prevede la stipulazione di atto definitivo di vendita delle quote della società MCM di spettanza del debitore

Erogazione totale in ragione della liquidazione dei cespiti mobiliari: **€ 2.700,00**

Quantificazione cronologica scansionata annualmente della liquidazione dei *cespiti immobiliari*, partendo dall'omologa del piano, atteso che il decreto sopraggiunga entro il 31.01.2021 e la procedura si esaurisca entro il 31.12.2027:

2021:

Per quanto concerne il lotto 1

entro il 31.12.2021, giusta stipulazione di atto definitivo di compravendita tra l'istante, promissario cedente, e Sig.ra Delia Cipriani promissario cessionario, versamento integrale in favore della procedura di pari al 100% del quantum periziato dal perito per il compendio in oggetto.

2022:

Per quanto concerne il lotto 2

entro il 31.12.2022, giusta stipulazione di atto definitivo di compravendita immobiliare tra l'istante, promissario cedente, e la Sig.ra Donatella Colangelo, promissario cessionario, versamento integrale in favore della procedura di pari al 100% del quantum periziato dal perito per il compendio in oggetto.

Erogazione totale in ragione della liquidazione dei cespiti immobiliari: **€ 14.875,00 importo pari al quantum periziato complessivo e, comunque, sufficiente alla soddisfazione dei creditori come delineata nel piano.**

**Per quanto concerne il quantum complessivo erogando, l'istante onde consentire riparti parziali ed erogazioni costanti, vi aggiunge altresì € 33.600,00 in ragione dei flussi mensili ed 2.700,00 in ragione della liquidazione dei beni mobili registrati, nonché € 14.875,00 in ragione della liquidazione dei beni immobili, onde ottemperare alla soddisfazione della pletora creditoria,**

**Alla stregua di quanto prescritto per le procedure concorsuali volontarie di cui al R.D. 267/1942, la soddisfazione dei creditori seguirà il grado di privilegio concesso loro in relazione all'importo liquidato.**

### **IN CONCLUSIONE**

Il sottoscritto, personalmente, facendo presente di aver ulteriormente ridotto l'importo delle necessità familiari per poter soddisfare il piano in tempi accettabili, quale dimostrazione dell'impegno e dell'interesse ad onorare il piano stesso;

### **PREMESSO**

- che le spese di procedura saranno saldate al 100 % del loro ammontare pari ad € 13.430,20(fatti salvi i € 500,00 di cui alla costituzione del fondo spese); **N.b Ad eccezione dell'importo di spettanza dell'occ, già al lordo di spese generali iva e cp**

come per legge, per quanto concerne la residualità delle spese in prededuzione, all'importo calcolato deve essere debitamente aggiunto il quantum di cui a spese generali, iva, cpa e spese fuori campo iva come da mandato. L'importo dei professionisti in prededuzione diversi dall'OCC posto in tabella è al lordo di eventuali acconti e la eventuale differenza sarà statuita dal Professionista in sede di precisazione del credito al Liquidatore nominando, giusta omologazione del piano;

- che i creditori chirografari saranno saldati al 30% del loro ammontare pari ad € 17.762,28;
- che i creditori chirografari eventuali, per debiti contratti da altri, in caso di escussione non soddisfacente dal debitore principale saranno soddisfatti previa insinuazione rituale alla procedura concorsuale, in via postergata, al 9,25 %, pari ad € 17.514,30;
- che in caso di escussione soddisfacente del debitore principale ovvero vizio occorrendo in ordine alla esigibilità del credito la totalità dell'importo destinato ai creditori chirografari eventuali sarà erogato in favore dei creditori chirografari diretti secondo il grado di privilegio concesso in ragione delle normative civilistiche e concorsuali;
- che il piano così definito avrà una durata di 84 mesi.

### **Prospetto erogazione**

<b>1a) dazione periodica su percentuale lavoro subordinato</b>							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>totale</b>
€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	<b>€ 33.600,00</b>
<b>1b) cessione abitazione A/2 Pomarance per la quota di 250/1000</b>							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>totale</b>
€ 8.125,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	<b>€ 8.125,00</b>
<b>1c) cessione terreni e fabbricati siti in Pomarance (PI) 500/1000</b>							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>totale</b>
€ -	€ 6.750,00	0	€ -	€ -	€ -	€ -	<b>€ 6.750,00</b>
<b>1d) preliminare quote MCM di spettanza Gonnelli Patrizio</b>							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>totale</b>
€ -	€ -	€ 270,00	€ -	€ -	€ -	€ -	<b>€ 270,00</b>
<b>1e) definitivo quote MCM di spettanza Gonnelli Patrizio</b>							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>totale</b>
€ -	0	€ -	€ 2.430,00	€ -	€ -	€ -	<b>€ 2.430,00</b>
<b>TOTALE</b>							<b>€ 51.175,00</b>

**Suddivisione percentuale soddisfazione massa creditoria**

NOMINATIVO	Patrizio Gonnelli (G) o fidejussione (F)	importo dovuto	quota in prededuzione	quota in privilegio	rapporto percentuale chirografari	quota in chirografo	% soddisfazione	importo proposto
FCA Bank	G	€ 5.226,00	€ -	€ -	0,00%	€ 5.226,00	30,00%	€ 1.567,80
SANTANDER Consumer Bank Spa	G	€ 19.758,60	€ -	€ -	0,00%	€ 19.758,60	30,00%	€ 5.927,58
FLORENCE SPV	G	€ 42.450,40		€ -	0,00%	€ 42.450,40	30,00%	€ 12.735,12
Mps chirografo fidejussione	F	€ 135.784,20	€ -		71,73%	€ 135.784,20	9,25%	€ 12.562,33
BPM chirografo fidejussione	F	€ 47.159,00		€ -	24,91%	€ 47.159,00	9,25%	€ 4.363,00
Credit Agricole fidejussione	F	€ 6.366,06	€ -	€ -	3,36%	€ 6.366,06	9,25%	€ 588,97
OCC	G	€ 4.930,20	€ 4.930,20	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 4.930,20
A.J. PAGANO	G	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 1.500,00
JESSICA DAL CANTO	G	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 1.500,00
CLAUDIA RABAI	G	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 1.000,00
GEOM. PETRILLI	G	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 2.000,00
AVV. SFORZI	G	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 2.500,00
TOTALE		€ 270.174,46	€ 13.430,20	€ -	100,00%	€ 256.744,26		€ 51.175,00

**CHIEDE**

1. l'omologa del presente piano;
2. che sulla base della disposizione normativa venga concessa espressamente la esdebitazione personalmente al soggetto debitore;
3. che sia disposta la formulazione del piano analitico di liquidazione *ut supra* delineato;
4. che sia autorizzata la vendita diretta a trattativa privata dei cespiti *ut supra* descritta;
5. che, proponendo un pagamento dilazionato nell'arco temporale di mesi 84, la attività liquidatoria sia immediatamente interrotta con conseguente estinzione della procedura concorsuale minore instaurata, allorquando sia raggiunta la soddisfazione integrale della pletora dei crediti nella percentuale così delineata come nel piano, ovvero anche migliorativa, nonostante la mancata liquidazione dell'intero patrimonio, anche mediante apporto di nuova finanza;

6. che, in denegata ipotesi, allorquando la S.V. ill.ma ravvisasse la necessità, opportunità ed utilità di nominare un liquidatore, nonostante la proponenda vendita diretta a trattativa privata a soggetti predeterminati a prezzo di stima, l'istante propone, in analogia con quanto statuito dall'art. 182 l.f., quale soggetto liquidatore e delegato alla vendita dei beni mobili ed immobili dei cespiti immobiliari, il Dott. Marco Rossi commercialista con studio in Cecina, disponibile ad accettare quale compenso, da soddisfare endoconcorsualmente, per la attività liquidatoria somma pari al 50% di quanto previsto ai sensi del d.m. 227/2015;
7. 7.1 che, in via principale sia interrotta immediatamente, al deposito del piano redatto, la dazione di cui alla cessione della totalità del quantum di cui al pro quota statuito dello stipendio in favore di Banco Santander Consumer Bank nonché del trattenimento mediante RID su cc postale in favore di Florence spv ex Findomestic onde non ledere la par condicio creditorum ed alterare le cause di prelazione<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Pagano A.J., *Sugli effetti sospensivi od interruttivi delle azioni esecutive individuali a seguito della omologazione delle procedure minori di cui alla L.3/2012, ODCEC Livorno e CCIAA della Maremma e del Tirreno, 2017*. “Stante la disposizione di cui all'art. 12 bis infatti “Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. “In questo caso, però vale la pena ricordare come la giurisprudenza, seppur limitata, si sia espressa nell'accordare quasi de plano, stante un piano serio e fattibile, il provvedimento sospensivo de quo. In proposito merita un rimando la recentissima pronuncia del Tribunale di Bolzano del 29.01.16. Il caso concerneva la presentazione nel mese di gennaio 2016 di un piano del consumatore, soggetto ad esecuzione immobiliare, la cui asta era fissata per il mese successivo. Medio tempore il giudice del procedimento da sovraindebitamento assegnava al debitore termine perentorio per la integrazione della documentazione. Il giudice delle esecuzioni, formalmente non competente funzionalmente ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012, emetteva provvedimento di revoca dell'asta fissata e contestuale sospensione della esecuzione. Suddetto provvedimento offre due importanti spunti di riflessione. Il primo angolo visuale concerne in primo luogo evidenza che il ricorso ed il piano depositati nell'interesse del debitore hanno condotto il giudice delle esecuzioni a disporre la revoca dell'asta e contestuale sospensione della esecuzione per la serietà e fattibilità dello stesso, anche se come ricordiamo, questi non fosse funzionalmente competente, nelle more della pronuncia del provvedimento di omologa del piano da parte del giudice del sovraindebitamento. Va da sé che la serietà e fattibilità del piano debba essere valutata dall'attestazione, o relazione che dir si voglia, dell'organismo di composizione della crisi. Prima di entrare nel merito del secondo profilo inerente alla pronuncia, l'autore evidenzia il fatto che la relazione dell'organo terzo, prodromica alla presentazione del piano, appare già di per sé la prova provata della serietà e contestuale fattibilità dello stesso. Delle due l'una. O la relazione è soggetta a discrezionale vaglio del giudice sulla convenienza e strutturazione del piano, e dunque l'occ si riduce a mera figura di contorno, quasi ad elemento, si prodromico, ma accessorio ovvero, seguendo la lettera della legge, l'occ, stanti gli obblighi a suo carico, nonché le eventuali sanzioni, presenta sempre un piano che sia fattibile e serio. In effetti, quale professionista correrebbe il rischio di presentare un piano non serio, non veritiero e non fattibile allo stato delle sanzioni in cui potrebbe incorrere? Delineato compiutamente il primo profilo, il secondo si presenta parimenti importante ed illuminante per l'affermarsi di un generale ed automatic stay in ordine altresì a questa procedura “minore”. Infatti, senza entrare in un generale confronto con le procedure concorsuali, di cui infra, possiamo pensare che il legislatore abbia potuto intendere questa singola procedura come “altro da sé” rispetto a l'esprit de la loi rinvenibile lungo tutto il contesto normativo della L.3/2012? Possiamo forse pensare che il nomen di piano possa far venire meno uno dei principi ispiratori di una legge pensata precipuamente per la composizione della crisi di soggetti diversi dall'imprenditore commerciale di cui al r.d. 267/1942, cioè la tutela garantita al debitore a far data dalla presentazione del piano stesso? La risposta appare chiara ed è ovviamente negativa. [...] A conclusione del paper, riprendendo le fila dell'ultimo periodo, appare interessante creare un parallelismo tra le varie procedure pignoratorie per ovviare al problema che procedure esecutive diverse possano essere trattate diversamente. Allo scrivente è stato posto il quesito se sia possibile considerare il pignoramento [dazione] del quinto dello stipendio, civilisticamente pignoramento presso terzi, come altro rispetto alle procedure esecutive canoniche di beni mobili od immobili. La risposta opera lungo tre linee guida. La prima concerne il nomen stesso delle procedure e la collocazione all'interno del libro terzo del codice di procedura civile. Difatti, come noto, i requisiti formali e sostanziali per l'accesso alla generale procedura di pignoramento sono i medesimi, indifferentemente che si tratti di un pignoramento presso terzi od immobiliare. Di pignoramento, in ogni caso, si tratta e vi deve essere identità per la sorte di procedure eguali. Il secondo angolo visuale concerne la lettera della legge fallimentare che ribadisce implicitamente il concetto de quo, e fa il paio con quanto suesposto. Il divieto di prosecuzione di azioni individuali colpisce trasversalmente qualsivoglia procedura pignoratoria, non soffrendo eccezione alcuna il nomen ovvero la collocazione della stessa all'interno del libro III. Il terzo angolo visuale concerne la possibilità, si spera remota, che il giudicante possa pensare alla attribuzione cadenzata di somme la assegnazione delle somme di cui al codice di procedura civile e del pari possa ritenere il piano un surrogato di opposizione alla esecuzione, nel caso di disposizione di vendita od assegnazione di cui agli articoli 530, 552 e 569, per l'appunto inammissibile ex art. 615. Dapprima chiaramente, vale la pena ricordare che l'esito dei provvedimenti presi ad esame

7.2 che in via egualmente principale, allorquando gli istituti di credito non si conformino nell'arco temporale intercorrente dal deposito del piano alla omologa dello stesso, venga revocata con ordine apposito della S.V. Ill.ma, la cessione ed il trattenimento come sopra delineati della totalità del quantum di cui al pro quota in oggetto statuito in favore di Banco Santander Consumer Bank e di Florence spv ex Findomestic onde non ledere la par condicio creditorum ed alterare le cause di prelazione;

7.3 che, in via subordinata, allorquando sia revocata la cessione della totalità del quantum di cui al pro quota statuito in favore di Banco Santander Consumer Bank e di Florence spv ex Findomestic, le somme versate, direttamente acquisite mediante sistema informatico, a far data dal deposito del presente sino al provvedimento di omologa, siano ritornate dagli istituti di credito in favore della procedura parificando la instauranda procedura concorsuale minore a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 160, 161 e 182 bis l.f. in ordine al divieto di prosecuzione di azioni esecutive individuale, ricomprendendovi altresì le volontarie cessioni e trattenimenti;

7.4 che, in via ulteriormente subordinata, allorquando gli istituti di credito non si conformino all'ordine di revoca della S.V. Ill.ma, siano disposte le somme quali accenti al quantum debendo, non configurandosi gli stessi quali fattispecie di lesione della par condicio creditorum, giusta impossibilità da parte dell'istante di inferenza nella sfera giuridica altrui, in particolare istituto creditizio e cessionaria;

7.5 che, in via meramente eventuale, ad oggi assolutamente non attuale e scongiurata, tra le altre, dalle perizie giurate endoconcorsuali e dalla asseverazione del Gestore della Crisi, Dott. Parisi, allorquando al termine del piano, non vi siano somme da distribuire atte a soddisfare pro quota eguale gli altri creditori, nei limiti di quanto già versato, indebitamente, in favore degli istituti de quibus, nell'arco temporale tra il deposito e la revoca ovvero l'omologa, se precedente, siano versate dagli istituti de quibus in favore della procedura, le somme, sino a concorrenza, atte a soddisfare egualmente e proporzionalmente gli altri chirografari di pari grado;

8. che, allorquando la suddetta procedura non sia da qualificarsi come piano del consumatore *strictu sensu*, non passibile di salvezza della abitazione prima casa non

---

*conducono alla estinzione della procedura esecutiva, ma del pari, un piano, un accordo od una liquidazione, non solo per il nomen, non sono qualificabili come opposizione, in qualsivoglia forma (615, 617 o 621), ma anche per il fine e le modalità attuative”.*



liquidanda, sia concesso termine per la conversione in liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012 e susseguente stima immobiliare endoconcorsuale dell'asset e formulazione di addendum per la parte liquidatoria del cespite in oggetto.

Con ossequio.

Cecina (LI), 08/01/2021

Patrizio Gonnelli  
in qualità di persona fisica

Avv. Simonetta Sforzi



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

**Ufficio Fallimentare**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART 12 BIS L. 3/2012**

Procedura di Sovraindebitamento n. 2/ 2021 **GONNELLI PATRIZIO-**  
**Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. dott. Enrico Parisi**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

Letta la proposta di piano del consumatore ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

vista la documentazione integrativa depositata da parte ricorrente in data 16.03.2021 a seguito della richiesta ex art. 9 ter l. 3/2021, dello scrivente Giudice di apportare integrazioni alla proposta o produrre nuovi documenti con decreto in data 1.3.2021;

considerato che, a differenza di quanto rilevato nel decreto del 1 marzo 2021 parte ricorrente pare poter essere qualificata (e salvo migliore valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio) come consumatore ai sensi dell'art 6 comma 2 lett. b l. 3/2012, pur essendo la maggior parte dei debiti che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento sorti in ragione di garanzie fideiussorie prestate a garanzia di debiti della SEMIA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA. Nel caso di specie rileva in primo luogo, infatti, la natura particolare della SEMIA essendo la stessa una società cooperativa con esclusivo scopo mutualistico. Secondo l'art 3 dello Statuto Sociale della SEMIA (cfr Allegato 5 delle note integrative) infatti: *“La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli.”* Emerge poi dalla documentazione integrativa depositata da parte ricorrente che tali garanzie fideiussorie sono state prestate dal Sig. Gonnelli per scopi che appaiono estranei alla attività professionale svolta, essendo amministratore della SEMIA il figlio del ricorrente sig. Gonnelli Marco.

Quindi alla luce di tali elementi non pare infondato che tali garanzie siano stata prestate non in ragione di un interesse “professionale“ derivante dalla sua partecipazione al capitale sociale della



stessa società cooperativa, ma in ragione del rapporto parentale con l'amministratore della suddetta cooperativa.

Sulla base delle considerazioni che precedono appare possibile qualificare, e salva diversa migliore valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio, il Sig. Gonnelli come consumatore e ritenere perciò ammissibile la proposta di piano del consumatore.

Non può essere allo stato disposta la sospensione dei pagamenti a favore di Banco Santander e Florence Svp come richiesto dal ricorrente non essendo tali pagamenti idonei a pregiudicare la fattibilità del piano e dunque non ravvisandosi la fattispecie di cui all'art 12 bis comma 2 l. 3/2012.

Infine va da subito evidenziata la dubbiosa e superficiale valutazione circa la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio contenuta nella attestazione del dott. Parisi.

Ora se è vero che ai sensi dell'art 1ell'art 12 *bis* comma 4 l. 3/2012 il giudice può omologare il piano del consumatore solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria nelle sole ipotesi di contestazione da parte dei creditori ed interessati, tuttavia non si può non rilevare che la motivata valutazione del gestore della crisi evita di dover ritardare la procedura per chiedere allo stesso l'accertamento di tale elemento.

Visto l'art. 12 *bis* l. 27.1.2012 n. 3 e succ. mod.,

#### FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **21.5.2021 ore 11.20**, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi la comunicazione della proposta e del presente decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori.

#### Invita

Il gestore della Crisi ad integrare quanto prima la sua relazione conformemente alle linee guida pubblicate sul sito del Tribunale di Livorno.

#### Dispone

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: es condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza).

Livorno, 29 marzo 2021

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

